

DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 del 2 agosto 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - N. Arch. S. C. 214 - Ditta SO.GE.M. s.r.l - Cava di calcare sita in località Gagliola del Comune di Castel Morrone (CE). Rigetto della richiesta di approvazione del nuovo progetto di coltivazione e recupero presentata ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta

PREMESSO

- ◆ che la SO.GE.M. s.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dei lavori estrattivi nella cava in oggetto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e s. m. e i., con Decreto Dirigenziale n. 3064 del 19.12.2002;
- ◆ che l'attività estrattiva, nel sito di cava in argomento, è stata inibita da questo Settore con il provvedimento n. 77 del 30.08.2005 con il quale è stata decretata la decadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata;
- ◆ che avverso l'indicato provvedimento n. 77 del 30.08.2005 la SO.GE.M. s.r.l ha proposto ricorso al T.A.R. Campania per l'annullamento, previa sospensiva;
- ◆ che il T.A.R. Campania ha accolto l'istanza cautelare con Ordinanza n. 3089 del 27.10.2005;
- ◆ che, successivamente, avverso tale Ordinanza, l'Avvocatura Regionale ha proposto appello al Consiglio di Stato;
- ◆ che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1708 del 04.04.2006, ha accolto l'appello cautelare al solo fine di inibire la coltivazione della cava consentendo, fino alla definizione del giudizio di merito, il solo riambientamento della stessa;
- ◆ che, con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 1047942 in data 19.12.2006, la Ditta ha presentato istanza di approvazione del progetto di coltivazione e recupero, ai sensi dell'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., nella cava in oggetto indicata;
- ◆ che con nota prot. n. 338319 del 13.04.2007 questo Settore, dopo aver eseguito la preliminare istruttoria, dalla quale emergeva che la cava non era più attiva, ha comunicato alla Ditta SO.GE.M., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i., che l'istanza non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata;
- ◆ che con la stessa nota sono stati concessi alla Ditta 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- ◆ che, con nota a firma congiunta del Sig. Iannotta Gaetano, legale rappresentante della Ditta SO.GE.M. s.r.l., e dell'avv. Giovanni Riccardi, acquisita in data 04.05.2007 al prot. n. 398362 del Settore, sono state formulate osservazioni alle risultanze istruttorie sopra specificate (cava non attiva), tendenti a dimostrare che la cava è autorizzata e che è ininfluente, perchè non previsto dal P.R.A.E., il fatto che essa non è attiva;

CONSIDERATO

- ◆ che l'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E. si riferisce alle cave classificate in Aree di Crisi;
- ◆ che il suddetto articolo non è applicabile alla cava, esercita dalla SO.GE.M. s.r.l., perchè essa ricade per una parte in Zona Critica e, pertanto, come stabilito dall'art. 89 comma 6 lettera d), l'intera cava è soggetta alla disciplina dettata per la Zona Critica;
- ◆ che le Zone Critiche, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 delle N.d.A. del P.R.A.E., devono essere riclassificate in Area di Crisi o Z.A.C.;
- ◆ che la SO.GE.M. s.r.l. non è in possesso di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione nel sito di cava in argomento essendo stato emesso da questo Settore, in data 30.08.2005, il Decreto Dirigenziale n. 77 di decadenza dell'autorizzazione, precedentemente rilasciata ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95, con provvedimento n. 3064 del 19.12.2002, che è stato confermato dal Consiglio di Stato nella parte in cui viene inibita l'attività di coltivazione;

- ◆ che il sito di cava deve essere oggetto esclusivamente degli obbligatori interventi di recupero e di ricomposizione ambientale (definiti dal C. d. S. "riambientamento");
- ◆ che, a seguito della Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1708/06, nella cava in argomento, è consentita solamente l'attività di riambientamento, con l'esclusione di attività di coltivazione;
- ◆ che le osservazioni formulate dalla Ditta nell'indicata nota del 04.05.2007, sono state esaminate e ritenute del tutto prive di fondamento in quanto la cava, pur essendo segnalata nel P.R.A.E., non è più provvista di autorizzazione;

VISTA la L.R. 54/85;

VISTA la L.R. 17/95;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7018/95;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 12 n. 4 del 25.10.2004;

VISTE le norme di attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 07.06.2006 e l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 06.07.2006;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **il rigetto della richiesta di approvazione del nuovo progetto di coltivazione e recupero presentata dalla Ditta SO.GE.M. s.r.l. ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.**

Il presente Decreto è rimesso:

- alla Ditta SO.GE.M. s.r.l., con sede alla via L. Baia n. 3 del Comune di Capua - fraz. S. Angelo in Formis (CE), per notifica;
- al Sindaco del Comune di Castel Morrone (CE), per competenza e per opportuna conoscenza;
- all'Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, via De Gasperi n. 28, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro giorni 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio